

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 febbraio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2001, n. 16-67/Leg.

Modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 giugno 2001, n. 17-68/Leg.

Modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 giugno 2001, n. 18-69/Leg.

Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2001, n. 19-70/Leg.

Approvazione del «Regolamento dell'accertamento con adesione e dell'omessa impugnazione» Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0202/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane ed ai loro consorzi di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico. Approvazione Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23.

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna Pag. 14

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24.

Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo Pag. 17

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2001, n. 16-67/Leg.

Modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto-Adige n. 23 del 5 giugno 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1023 di data 4 maggio 2001, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione dello schema di regolamento avente ad oggetto «Modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda il presidente della giunta provinciale l'emanazione del suddetto regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Emana:

Il regolamento concernente la modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg relativo alle funzioni, composizione e modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Registro n. 1, foglio n. 12*

Modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

Art. 1.

*Integrazione al comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.P.
17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.*

1. Nel comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg., dopo le parole «di seguito indicati» sono inserite le seguenti: «o inquadrato nelle categorie, aree, figure professionali e

profili professionali nei quali gli stessi confluiranno a seguito di revisione contrattuale del sistema di classificazione del personale dipendente della provincia autonoma di Trento».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.

1. L'art. 4 del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 6-24/ Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco*). — 1. L'accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco per i profili professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed l) avviene per concorso pubblico per esami, per concorso pubblico per titoli ed esami o per corso-concorso pubblico.

2. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuiti, singolarmente e per categorie di titoli.»

Art. 3.

Dopo l'art. 4 del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 6-24/Leg., è inserito il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis. (*Requisiti*). — 1. Per accedere ai profili professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed l) è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) incondizionata idoneità psico - fisica da accertarsi con le modalità e nei tempi predeterminati nell'apposito bando di concorso;

c) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 anni e non superiore ai 27, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30;

c) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne e non superiore a metri 1,85;

d) pratica professionale almeno biennale in uno dei mestieri indicati nel bando di concorso o, in alternativa, titolo di studio come specificato nel bando di concorso.

3. Tutti i requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso o al corso-concorso nonché alla data di assunzione, ad eccezione del limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla sola data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.»

Art. 4.

Dopo l'art. 4-bis del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 6-24/Leg., è inserito il seguente art. 4 ter:

«Art. 4-ter. (*Corso-concorso pubblico*). — 1. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione per titoli e prove attitudinali articolate per test e/o quesiti a risposta sintetica e/o prova scritta e/o prova orale. L'avviso di selezione indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli.

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco la selezione prevede anche una prova pratica di mestiere.

3. I vincitori della selezione saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi durante il quale dovranno partecipare a specifici corsi di formazione e qualificazione della durata complessiva di almeno due mesi; al termine gli interessati, al fine della definitiva conferma in ruolo, dovranno sostenere esami teorico-pratici consistenti in una prova scritta nonché in una prova pratica tendente ad accertare le conoscenze tecniche del candidato in relazione alle mansioni da svolgere.

4. Le modalità di selezione, quelle di attuazione e svolgimento dei corsi, le materie di insegnamento nonché quelle oggetto degli esami finali saranno definite nell'avviso di selezione.

5. Durante l'assunzione in prova viene corrisposta la retribuzione fondamentale iniziale prevista per il personale a tempo indeterminato».

Art. 5.

Dopo l'art. 4 ter del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 6-24/ Leg., è inserito il seguente art. 4-quater:

«Art. 4-quater. (*Concorso pubblico*). — 1. La nomina a vigile del fuoco mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami è subordinata al superamento di un corso di formazione professionale.

2. Il corso, della durata minima di due mesi, è svolto presso la scuola provinciale antincendi o Scuola centrale antincendi, sulla base di accordi con il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono quelli definiti dal D.P.G.P. 25 novembre 1994, n. 16-14/ Leg.

4. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio mensile di importo pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello funzionale retributivo nel quale è compreso il profilo professionale di vigile del fuoco.

5. I vincitori del concorso di cui al presente articolo che hanno frequentato, con esito positivo, il corso di formazione professionale, sono assunti, secondo l'ordine di graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici».

Art. 6.

Dopo l'art. 4-quater del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 6-24/Leg., è inserito il seguente art. 4 quinquies:

«Art. 4-quinquies (*Validità della graduatoria*). — 1. La graduatoria della selezione di cui all'art. 4-ter, nonché quella del concorso pubblico prevista dall'art. 4 quater conserva validità per un periodo di due anni dalla data di approvazione, prorogabile fino a tre anni per eventuali posti che successivamente alla selezione o al concorso ed entro tale data si rendessero disponibili».

Art. 7.

Norma finale

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge:

gli articoli 84, 85, 86, 87 e 92 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

DELLAI

01R0583

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 giugno 2001, n. 17-68/Leg.

Modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 21 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1264 di data 25 maggio 2001, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione dello schema di regolamento avente ad oggetto modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. «(Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del suddetto regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Di emanare il regolamento concernente la modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. relativo alle funzioni, alla composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 giugno 2001

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Registro n. 1, foglio n. 18

ALLEGATO

Modifica del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge 13 aprile 1997, n. 7).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg.

1. All'art. 3 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«c) figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale»;

b) la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«e) figura professionale di guardia ittico-venatoria»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 3 è introdotto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Qualora la contrattazione collettiva provinciale preveda ad un diverso inquadramento delle figure professionali e delle qualifiche previste dal comma 1, lettere c), d) ed e), i riferimenti ivi previsti si intendono riferiti alle figure professionali come individuate dal contratto collettivo».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5 del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg.

L'art. 5 del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Modalità di accesso al C.F.P.

1. L'accesso al C.F.P., per il personale di cui di cui all'art. 3 comma 1, lettere c), d) ed e) avviene per corso-concorso pubblico per esami o per concorso pubblico per esami o per concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuiti, singolarmente e per categorie di titoli.

Art. 3.

Dopo l'art. 5 del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 5-bis

R e q u i s i t i

1. Per accedere al C.F.P. è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) incondizionata idoneità psico - fisica adeguata ai compiti del C.F.P. da accertarsi con le modalità prede-terminate nell'apposito bando di concorso;

c) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Per l'accesso alle qualifiche forestali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) età non inferiore agli anni 18 anni e non superiore, in ogni caso, agli anni 30, fatta eccezione per i dipendenti di ruolo della provincia autonoma di Trento per i quali il limite massimo di età è elevato a trentacinque anni;

b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché diploma di qualifica di esperto forestale ovvero pratica professionale almeno biennale, svolta in forma continuativa, in uno dei mestieri indicati nel bando di concorso attinenti la sorveglianza delle foreste e della fauna selvatica, fatti salvi diversi requisiti di accesso derivanti dall'inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale.

3. Per l'accesso alle figure professionali di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 3, rimangono ferme le disposizioni contenute nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche.

4. Nel bando di concorso potranno essere previsti titoli di studio sostitutivi del diploma di qualifica di esperto forestale, purché concernenti materie di studio affini.

5. Tutti i requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso nonché alla data di assunzione, ad eccezione del limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla sola data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Dopo l'art. 5 bis del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 5-ter

Corso-concorso pubblico

1. Il corso concorso pubblico consiste in una selezione per titoli e prove attitudinali articolate per test e/o quesiti a risposta sintetica e/o prova scritta e/o prova orale. L'avviso di selezione indica le prove attitudinali specifiche e/o prova orale. L'avviso di selezione indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli.

2. I vincitori della selezione saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi durante il quale dovranno partecipare a specifici corsi di formazione e qualificazione della durata complessiva di almeno tre mesi; al termine gli interessati, al fine della definitiva conferma in ruolo, dovranno sostenere esami teorico-pratici consistenti in una prova scritta nonché in una prova pratica tendente ad accertare le conoscenze tecniche del candidato in relazione alle mansioni da svolgere.

3. I corsi sono organizzati direttamente dalla provincia ovvero da soggetti esterni all'amministrazione provinciale.

In tale ultimo caso l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con i soggetti interessati.

4. Le modalità di selezione, quelle di attuazione e svolgimento dei corsi, le materie di insegnamento nonché quelle oggetto degli esami finali saranno definite nell'avviso di selezione.

5. Durante l'assunzione in prova viene corrisposta la retribuzione fondamentale iniziale prevista per il personale a tempo indeterminato ad esclusione dell'indennità mensile pensionabile».

Art. 5.

Dopo l'art. 5-ter del D.P.G.P. 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 5-quater
Concorso pubblico

1. L'accesso al C.F.P. mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami è subordinata al superamento di un corso di formazione professionale.

2. Il corso, della durata minima di tre mesi, è svolto presso la provincia autonoma di Trento o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi.

3. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono definiti con apposita deliberazione della giunta provinciale.

4. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio mensile di importo pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello retributivo nel quale è compresa la qualifica o figura professionale di riferimento.

5. I vincitori del concorso di cui al presente articolo che hanno frequentato, con esito positivo, il corso di formazione professionale, sono assunti, secondo l'ordine di graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico - pratici».

Art. 5-quinquies
Validità della graduatoria

1. La graduatoria della selezione di cui all'art. 5-ter, nonché quella del concorso pubblico prevista dall'art. 5-quater conserva validità per un periodo di due anni dalla data di approvazione, prorogabile fino a tre anni per eventuali posti che successivamente alla selezione ed entro tale data si rendessero disponibili».

Art. 6.
Modifiche dell'art. 7

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Per il medesimo personale, ai fini dell'inquadramento nel C.F.P. ai sensi dell'art. 5, è richiesto al Commissario del Governo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste)».

Art. 7.
Disposizione finale

1. I riferimenti del testo regolamentare attinenti alle denominazioni «profilo professionale» o «profili professionali» si intendono rispettivamente sostituiti dalle denominazioni «figura professionale» o «figure professionali».

2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge:

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3.

01R0584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 giugno 2001, n. 18-69/Leg.

Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 3 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1348 di data 1° giugno 2001, recante ad oggetto: «Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 11 novembre 1952, n. 4.».

Decreta:

Di approvare le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4:

Articolo unico

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4.

1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Sono eleggibili a componenti del comitato di amministrazione tutti coloro che, residenti nella frazione, sono iscritti nell'elenco dei capifamiglia e sono in possesso dei requisiti prescritti.

2. Qualora, a seguito di rinnovo degli organi comunali o frazionali, il sindaco, il vicesindaco o l'assessore anziano siano anche membri del comitato di amministrazione, gli stessi devono optare, entro quindici giorni rispettivamente dall'elezione o dalla nomina, per una delle due cariche, restando inteso che in mancanza della predetta opzione, gli stessi decadono dalla carica di amministratore frazionale.»;

2. L'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Nei casi di surrogazione o di sostituzione di membri, la giunta provinciale dà la preferenza a colui che abbia riportato il maggior numero di voti, o, in caso di parità, al maggiore di età».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 7 giugno 2001

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001
Registro n. 1, foglio n. 7

01R0585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2001, n. 19-70/Leg.

Approvazione del «Regolamento dell'accertamento con adesione e dell'omessa impugnazione».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 3 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

Visto l'art. 50 della 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1297 di data 1° giugno 2001;

Decreta

l'emaneazione del seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione degli istituti dell'accertamento con adesione e dell'omessa impugnazione, in attuazione dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001), secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Capo II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 2.

Presupposto per l'applicazione dell'istituto

1. L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Sono escluse dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. L'amministrazione, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi sollevati dal contribuente, valutando il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 3.

Competenza per la definizione degli accertamenti nei tributi provinciali

1. La definizione dell'accertamento con adesione è attribuita al dirigente della struttura competente in materia di tributi.

Art. 4.

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

a) d'ufficio, a cura della struttura competente;

b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'atto di constatazione, di contestazione, di accertamento, di irrogazione di sanzioni o di ogni altro atto emesso a seguito dell'accertamento del tributo.

Art. 5.

Procedimento ad iniziativa d'ufficio

1. La struttura competente, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2, invia al contribuente un invito a comparire, da notificare secondo le forme previste dall'art. 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), nel quale sono indicati:

a) il tipo di tributo e il periodo di imposta suscettibile di accertamento;

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

c) gli elementi in possesso dell'amministrazione rilevanti ai fini dell'accertamento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere documenti, effettuati dall'amministrazione nell'esercizio dell'attività di accertamento e liquidazione dei tributi, non costituiscono invito ai sensi del comma 1.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

4. Nei confronti del contribuente che non aderisce alla definizione o che, benchè ritualmente convocato non partecipa al contraddittorio, l'amministrazione procede, sulla base dell'accertamento formato, alla notifica dell'atto di cui all'art. 4, comma 1, lett. b).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 4, non si applicano gli articoli 10, comma 1, e 11, comma 1, del presente regolamento.

Art. 6.

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente cui sia stato notificato avviso di accertamento o altro atto emesso a seguito dell'accertamento del tributo, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, entro il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria o ad altra autorità giurisdizionale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, contenente eventuale proposta ai fini della definizione, da presentare all'amministrazione mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

2. L'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria o ad altra autorità giurisdizionale comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. Il termine per l'impugnazione e quello di versamento dell'importo indicato nell'atto sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).

4. In caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza anche da parte di uno solo di essi comporta per tutti i coobbligati la sospensione prevista al comma 3. L'impugnazione dell'atto da parte di uno dei coobbligati comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'amministrazione, anche telefonicamente o per via telematica, formula al contribuente l'invito a comparire. A tal fine nell'istanza di cui al comma 1, il contribuente deve indicare il proprio recapito postale, telefonico, di fax o di posta elettronica.

6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno comunicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione mediante accertamento con adesione.

7. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito sono prese in considerazione solo se avanzate entro il giorno precedente a tale data.

Art. 7.

Contraddittorio con il contribuente

1. Per ciascun incontro viene redatto sintetico verbale, sottoscritto dal dirigente della struttura competente, nel quale è riportata sommaria descrizione dello svolgimento del contraddittorio, nonché della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle dichiarazioni delle parti.

2. Nell'eventualità che il contribuente sia rappresentato presso l'amministrazione da un procuratore speciale o generale, deve essere acquisita agli atti copia della procura.

3. La verbalizzazione deve essere effettuata anche nell'ipotesi di mancata comparizione dell'interessato o di esito negativo del concordato.

Art. 8.

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal dirigente della struttura competente.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e i presupposti su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del tributo, degli interessi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

Art. 9.

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione, con le modalità di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia. Se l'importo rateizzato non è superiore a L. 10.000.000 la garanzia non è dovuta e la definizione si perfeziona con il versamento dell'ultima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata per importi superiori a L. 10.000.000, il contribuente fa pervenire all'amministrazione la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'amministrazione rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 10.

Effetti della definizione

1. A seguito della definizione, le sanzioni previste dalle disposizioni tributarie oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. L'accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

3. Qualora l'adesione sia successiva alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

4. Ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'amministrazione.

Capo II

OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 11.

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'atto di accertamento, di contestazione, di irrogazione di sanzioni o di ogni altro atto emesso a seguito dell'accertamento del tributo e rinuncia altresì a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro i termini per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad un quarto del minimo edittale previsto per la violazione più grave.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata per importi superiori a L. 10.000.000, il contribuente fa pervenire all'amministrazione la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'amministrazione rilascia al contribuente copia dell'atto di rinuncia all'impugnazione.

Nel caso in cui il contribuente incorra in evidente errore materiale o di calcolo nel versamento, e risulti altrimenti la sua volontà di accettare l'avviso di accertamento, potrà beneficiare della possibilità offerta dal presente articolo a seguito di invito da parte dell'amministrazione e subordinatamente all'integrazione del dovuto entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso. Il presente comma si applica anche in caso di pagamento rateale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 giugno 2001

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Registro n. 1, foglio n. 15

01R0586

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0202/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane ed ai loro consorzi di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 28 dell'11 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 7, comma 49, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» (legge finanziaria 2001), con il quale l'amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere alle imprese artigiane ed ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso ai commercio elettronico, intendendosi per tale, ai sensi del comma 50, lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica;

Visto che, ai sensi del comma 51, dei suindicati articolo e legge, i contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le iniziative ivi elencate;

Visto inoltre che, ai sensi del comma 52, tali contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto in particolare l'art. 30 della legge regionale medesima, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto pertanto di disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1626 dell'11 maggio 2001;

Decreta:

È approvato il «regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane ed ai loro consorzi di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 maggio 2001

CIANI

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 20 giugno 2001
Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 241

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane ed ai loro consorzi di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

Art. 1.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi 49 e seguenti dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» (legge finanziaria 2001), le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni (AIA), nonché le cooperative artigiane ed i consorzi tra imprese artigiane iscritti nell'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli art. 31-*bis* e 31-*ter* della predetta legge regionale n. 6/1970, purché non operanti nei settori di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Le imprese che, a seguito dello sviluppo aziendale, dovessero perdere la qualifica artigiana per aver superato i limiti del personale dipendente previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, potranno mantenere i contributi concessi.

Art. 2.

Contributo «de minimis»

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Sono quindi escluse dagli interventi le imprese artigiane e loro consorzi operanti nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei trasporti.

Art. 3.

Ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo in conto capitale è pari al 50 % delle spese ammissibili al netto dell'I.V.A. per le iniziative elencate all'art. 4, fatto salvo il rispetto del limite di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad una stessa impresa non può superare 100.000 euro in un periodo di tre anni.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
 c) corsi di formazione per la gestione di siti di commercio elettronico;
 d) promozione del sito elettronico.

2. In relazione alle iniziative elencate nel comma 1, sono ammissibili le spese riguardanti:

a) l'acquisto di hardware e software per la creazione e la gestione di siti orientati al commercio elettronico, comprese le spese rivolte al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete e l'attivazione di sistemi di pagamento in linea;

b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico, comprese quelle rivolte alla creazione di siti orientati al commercio elettronico, nel limite massimo di L. 1.000.000 giornaliero ed in misura non superiore al 30 % dell'investimento complessivo;

c) corsi di formazione dell'imprenditore, dei suoi soci, collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, nel limite dei 20 % dell'investimento complessivo;

d) la promozione del sito orientato al commercio elettronico, effettuata a mezzo stampa, radio, televisione, internet, ovvero attraverso materiale illustrativo;

e) acquisizione di certificazioni di qualità relative al commercio elettronico.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, sono inoltre ammissibili le spese sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'AIA, a condizione che l'iscrizione avvenga prima della presentazione della domanda di contributo.

Art. 5.

Vincolo di destinazione

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del contributo per un biennio a partire dalla data di concessione dello stesso.

2. Nel caso di cessione dell'azienda, ovvero di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati prima della scadenza del biennio di persistenza del vincolo di destinazione, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrante qualora la stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

Art. 6.

Procedimento per la concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, come disciplinato dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le imprese interessate possono presentare domanda per la concessione del contributo a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le domande in bollo, redatte secondo il fac-simile allegato al presente regolamento, datate e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere presentate a: Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato - via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste.

4. Alla domanda va allegata copia dei preventivi di spesa.

5. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

6. L'accesso ai benefici è subordinato all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia vigente.

7. Il procedimento deve essere concluso nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo.

8. L'amministrazione da comunicazione all'impresa interessata della concessione del contributo, richiedendo ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 7.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del contributo viene effettuato su presentazione delle fatture o di ulteriore idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

2. Su richiesta dell'impresa interessata, il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 % dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Art. 8.

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione della direzione regionale competente nel caso di eventuali variazioni o modifiche dei contenuti e delle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse al contributo.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla direzione regionale competente, entro il 2 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

BOLLO

Fac-simile
di dichiarazione - domanda

Alla direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato via Giulia n. 75/1 - 34126 TRIESTE

Oggetto: Contributi per l'accesso al commercio elettronico.

Il sottoscritto (nome e cognome)
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa sottoindicata:

denominazione:
 sede legale (via e n. civico):
 stabilimento:
 comune: cap: provincia:
 n. telefono: n. fax:
 codice fiscale/partita IVA:
 forma giuridica:
 iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (AIA):
 data:
 numero:
 provincia:

Chiede

di ottenere il contributo per l'accesso al commercio elettronico previsto dall'art. 7, comma 49, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» (legge finanziaria 2001), per le seguenti iniziative (barrare le voci che interessano):

acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

TOTALE CONTRIBUTI "DE MINIMIS" EVENTUALMENTE CONCESSI ALL'IMPRESA NEGLI ULTIMI TRE ANNI <i>(l'importo deve corrispondere a quanto sotto dichiarato)</i>	Lire	Euro
---	------	------

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto

DICHIARA

- avvalendosi della disposizione dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni*):
 - che l'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
- avvalendosi della disposizione dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*):
 - che l'impresa è in attività;
 - che l'impresa non ha ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma di investimento;
 - che l'impresa negli ultimi tre anni non ha beneficiato di agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica, in regime "de minimis",

OPPURE (cancellare l'ipotesi che non interessa): che l'impresa ha beneficiato, negli ultimi tre anni, delle seguenti agevolazioni (di qualsiasi fonte pubblica) in regime "de minimis":

1^ agevolazione

Soggetto concedente.....
 Atto di concessione..... del.....
 Tipo di agevolazione.....

Importo	Lire	Euro
---------	------	------

2^ agevolazione

Soggetto concedente.....
 Atto di concessione..... del.....
 Tipo di agevolazione.....

Importo	Lire	Euro
---------	------	------

3^ agevolazione

Soggetto concedente.....
 Atto di concessione..... del.....
 Tipo di agevolazione.....

Importo	Lire	Euro
---------	------	------

4[^] agevolazione

Soggetto concedente.....

Atto di concessione..... del.....

Tipo di agevolazione.....

Importo	Lire	Euro
---------	------	------

5[^] agevolazione

Soggetto concedente.....

Atto di concessione..... del.....

Tipo di agevolazione.....

Importo	Lire	Euro
---------	------	------

Totale agevolazioni "de minimis" concesse all'impresa negli ultimi tre anni:

Importo	Lire	Euro
---------	------	------

Il sottoscritto infine

SI IMPEGNA

- a non superare il limite di contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal regolamento (CE) 69/2001 della Commissione in 100.000 EURO nell'arco di un triennio, ed a comunicare alla Direzione regionale del Lavoro, della Previdenza, della Cooperazione e dell' Artigianato ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;
- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi e la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- a non acquistare a qualsiasi titolo i beni mobili oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al II° grado ovvero da soci.

Si allega copia dei preventivi di spesa, sottoelencati in dettaglio, nonché copia fotostatica del documento di identità del sottoscritto (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande).

Letto, confermato, e sottoscritto.

Luogo e data

.....

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegati: (indicare)

<p>Spazio per l'autentica di firma (non necessaria se alla dichiarazione è allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore)</p>
<p>Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig..... identificato mediante....., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.</p> <p>L'incaricato:.....</p> <p>Luogo e data dell'identificazione:.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro e firma</p>

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali forniti saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici per il procedimento di concessione dei contributi per l'accesso al commercio elettronico e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo, ma strettamente necessario per la verifica dei presupposti per la concessione dei contributi per l'accesso al commercio elettronico; il mancato conferimento comporta perciò l'impossibilità di evadere la richiesta di contributo.

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti privati o pubblici, previsti da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/1996, di seguito specificati in forma sintetica:

la legge conferisce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;*
- b) la messa a disposizione degli stessi in forma intelligibile;*
- c) la conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;*
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;*
- e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.*

Titolare del trattamento dei dati è la Direzione regionale del Lavoro, della Previdenza, della Cooperazione e dell'Artigianato, con sede in Trieste, via Giulia 75/1, responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore del Servizio dell'Artigianato, con sede in Trieste, via Giulia 75/1.

CIANI

01R0603

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23.

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 9 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statuari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale in parte già menzionati nella legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'art. 1 svolgono le proprie attività, anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie:

- a) soggiorno in accantonamento;
- b) soggiorno in area attrezzata;
- c) campeggio autoorganizzato;
- d) campeggio mobile-itinerante.

Art. 3.

Soggiorno in accantonamento

1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.

2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

Art. 4.

Soggiorno in area attrezzata

1. Sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.

2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

3. È consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

Art. 5.

Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata

1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si deve presentare comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato A) indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) l'assenso del proprietario dell'area;
- d) la tipologia del soggiorno.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.

3. Se la durata del soggiorno è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

Art. 6.

Campeggio autoorganizzato

1. Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.

Art. 7.

Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati

1. Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato A) indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili presenti delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
- d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
- e) la tipologia del campeggio.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di campeggio può essere iniziata.

3. Se la durata del campeggio autoorganizzato è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo e le associazioni/organizzazioni devono rispettare le disposizioni a cui all'allegato D lettere b, d.

4. I responsabili di cui al punto *a)*, nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

Art. 8.

Campeggio mobile-itinerante

1. Sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato *D* della presente legge.

Art. 9.

*Documentazione sanitaria
per la partecipazione a soggiorni e campeggi*

1. La partecipazione di giovani di età inferiore ai diciotto anni, ai soggiorni e/o campeggi previsti all'art. 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

2. Le schede devono essere certificate dal medico curante ovvero autocertificate dal legittimo rappresentante la patria potestà sotto la propria responsabilità e conservate con cura da parte del responsabile del soggiorno e/o del campeggio.

3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi d'origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

Art. 10.

Attività nelle aree protette

1. Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette dovranno attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.

2. Il sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.

Art. 11.

*Contributi regionali per la realizzazione di progetti
di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio*

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale, alle associazioni od organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituiscano oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio previste negli articoli precedenti;

b) siano operanti da almeno tre anni;

c) siano diffuse in almeno tre province della regione.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti di utilità sociale e ambientale:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 2;

b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana;

c) i progetti, realizzati in collaborazione con enti parco e/o con altri enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio.

3. La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo concede contributi in conto capitale.

Art. 12.

Presentazione delle domande di contributo

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i legali rappresentanti o i loro delegati territoriali devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici e/o strutture presenti;

b) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall'art. 14;

c) copia della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria;

d) dichiarazione con la quale il proprietario, qualora trattasi di soggetto diverso dal richiedente il contributo, acconsente all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne derivano e si impegna verso il beneficiario a destinare l'edificio o l'area, per almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a dieci anni per le attività di campeggio o di soggiorno previste dalla presente legge.

Art. 13.

Modalità di concessione dei contributi

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione.

2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70% della spesa ammessa; il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.

3. Alla liquidazione del 50% del contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.

Art. 14.

Vincolo di destinazione

1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all'art. 12 dovranno essere destinati ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge per la durata di almeno quindici anni dalla data di assegnazione del contributo.

2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

ALLEGATO A

Modulo da inviare al sindaco del comune competente per territorio:

Organizzazione/Associazione
alla c.a. del sindaco
del comune di

Con la presente la informiamo che la scrivente organizzazione/associazione svolgerà un soggiorno/campeggio nel territorio del vostro comune in località il numero delle persone presenti previsto è dal giorno al giorno

Il proprietario/i dell'area/terreno/casa sig. ha dato il suo assenso.

I responsabili in rappresentanza dell'associazione/organizzazione per la durata del soggiorno/campeggio sono:

Si dichiara inoltre che il nostro tipo di attività si configura in quelle riconosciute dalla legge della Regione Emilia-Romagna numero del e che saranno rispettati i vincoli previsti dalla legge sopra-citata.

In riferimento alla legge sopracitata si svolgerà un:

() soggiorno in accantonamento nel rispetto delle norme previste all'allegato B;

() soggiorno in area attrezzata nel rispetto delle norme previste all'allegato B;

() campeggio autoorganizzato nel rispetto delle norme previste all'allegato C;

() campeggio mobile-itinerante nel rispetto delle norme previste all'allegato D.

Data, Il responsabile

Indirizzo per eventuali comunicazioni

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI IN ACCANTONAMENTO E IN AREA ATTREZZATA

a) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 60 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall'autorità sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato;

b) qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, siano installate attrezzature anche non fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista con possibilità in alternativa di installazione di latrine con trattamento chimico dei liquami;

c) vi siano almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10 persone e un WC o turca e una doccia ogni 15 persone;

d) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti depositati all'esterno dell'edificio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto;

e) la cucina dei cibi in forma centralizzata è consentita purché il personale addetto alla stessa sia munito di valido libretto sanitario. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare;

f) sia prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura di materiali e presidi;

g) se trattasi di struttura per la quale è previsto l'accatastamento sia presente il certificato di abitabilità.

ALLEGATO C

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPEGGI AUTOORGANIZZATI

a) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno;

b) Lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrine da campo, in numero non inferiore di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno un metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo;

c) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con l'impegno che, qualora l'aspetto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi nel più vicino, luogo di raccolta;

d) la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati, di norma, analoghi all'autoconsumo familiare;

e) l'uso di fuochi sia consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non siano arrecati danni all'ambiente;

f) le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed asportate all'atto dell'abbandono.

ALLEGATO D

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPEGGI MOBILI ITINERANTI

a) I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste;

b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi sia il preventivo assenso del legittimo possessore;

c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse nell'arco delle 48 ore consecutive e non siano arrecati danni all'ambiente;

d) non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 agosto 2001

VASCO ERRANI

01R0495

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24.

Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 9 agosto 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in coerenza con i principi definiti dall'art. 95 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

2. La presente disciplina attiene in particolare:

a) alla programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative;

b) alla definizione del regime giuridico e delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominati alloggi di erp;

c) al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la riforma degli istituti autonomi per le case popolari, in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali, a norma dell'art. 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Finalità della programmazione degli interventi

1. Le politiche abitative della Regione e degli enti locali dell'Emilia-Romagna sono dirette:

a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e la qualificazione del patrimonio di alloggi di erp;

b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;

c) ad assicurare il sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni in locazione;

d) a favorire la permanenza in alloggi di erp di assegnatari che necessitano di sostegno sanitario o sociale, anche tramite l'adeguamento degli alloggi stessi ovvero la mobilità prioritariamente in alloggio del medesimo immobile;

e) a favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;

f) a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione, nell'ambito di programmi di interesse pubblico;

g) a realizzare, completare o adeguare le dotazioni territoriali, di cui agli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 — ivi compresi gli interventi di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale anche ai fini della sicurezza urbana, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici — nonché a promuovere l'acquisizione di aree a basso costo per l'attuazione degli interventi e la loro messa a disposizione degli operatori;

h) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di bioarchitettura.

2. La Regione promuove la riqualificazione urbana attraverso lo sviluppo dei programmi di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19.

3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare integrata per gli assegnatari di alloggi di erp, nonché con le politiche per il diritto allo studio, per il lavoro e per l'immigrazione.

Art. 3.

Riordino della gestione degli alloggi di erp

1. Il riordino della gestione del patrimonio di erp è diretto a:

a) conferire ai comuni il compito di disciplinare la materia con i propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative che ad essa ineriscono, nell'ambito dei principi previsti dalla presente legge;

b) realizzare l'unificazione in capo ai comuni della titolarità del patrimonio di erp ed il conferimento agli stessi delle risorse necessarie, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla lettera *a)*;

c) trasformare gli attuali IACP in enti pubblici economici, con la denominazione «Azienda Casa Emilia-Romagna» (ACER) seguita dal nome della provincia, per la gestione di patrimoni immobiliari e la fornitura di servizi tecnici e amministrativi per il settore abitativo, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della loro attività;

d) creare le condizioni migliori affinché i comuni possano avvalersi dell'ACER per la gestione unitaria del patrimonio di erp e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.

Art. 4.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite alle province ed ai comuni dalla presente legge.

2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:

a) la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai sensi del capo I del titolo II;

b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;

c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi nonché la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

d) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;

e) la determinazione dei requisiti economico finanziari e di qualificazione tecnica ed organizzativa degli operatori fruitori di contributi pubblici e la definizione delle modalità di accertamento e di verifica della permanenza degli stessi.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta, con delibera del consiglio regionale, i seguenti atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente legge e per la specificazione dei suoi contenuti:

a) lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente e a termine, di cui al comma 4 dell'art. 12, e gli elementi essenziali del relativo contratto di locazione;

b) la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all'art. 15;

c) i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi; con riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.

4. La giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo di cui al comma 3 previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 3 del 1999, e previo confronto con le organizzazioni sindacali. Gli atti di indirizzo sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Gli atti della giunta regionale relativi alle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 sono assunti sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 5.

Funzioni delle province

1. Compete alle province provvedere, anche attraverso l'osservatorio di cui all'art. 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale e alla conseguente individuazione dei comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il tavolo di concertazione di cui al comma 3.

2. Nell'individuazione delle priorità la provincia valuta la coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilità con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilità, infrastrutturale, sociale ed economico.

3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalità di gestione del patrimonio pubblico, la provincia istituisce un tavolo di concertazione con i comuni del proprio territorio. Nell'individuare le modalità di funzionamento del tavolo di concertazione, la provincia definisce la partecipazione delle parti sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per specifiche materie e competenze, il tavolo di concertazione provvede, in particolare:

a) ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative, di cui al comma 1;

b) ad esprimere l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'art. 37;

c) a sviluppare forme di coordinamento della gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp.

Art. 6.

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai comuni, che le esercitano preferibilmente in forma associata, le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi. A tale scopo i comuni provvedono, in particolare:

a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;

b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali;

c) alla predisposizione dei programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di erp, nonché alla promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a termine;

d) alla individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in possesso dei requisiti di affidabilità e qualificazione definiti dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;

e) all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla concessione e alla revoca dei contributi agli operatori di cui alla lettera d) e dei contributi ai singoli cittadini di cui al comma 2 dell'art. 13, nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari;

f) all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni;

g) alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.

2. Spettano inoltre ai comuni la disciplina della gestione degli alloggi di erp e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, secondo quanto previsto dal titolo III della presente legge.

3. Entro la scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il consiglio regionale individua gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del patrimonio di alloggi di erp, previa intesa con gli enti locali nell'ambito della conferenza Regione-autonomie locali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 3 del 1999.

Art. 7.

Concertazione istituzionale e partecipazione

1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi della legge regionale n. 3 del 1999 e definiscono le forme di partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione delle decisioni.

2. Le parti sociali e le organizzazioni sindacali degli assegnatari concorrono alla definizione delle politiche abitative regionali e locali, secondo le modalità previste dalla presente legge.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Capo I

PROGRAMMA REGIONALE

Art. 8.

Contenuto del programma

1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo strumento di programmazione, volto al coordinamento e all'integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti pluriennali ed è approvato dal consiglio regionale.

2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati:

a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche locali, dando comunque priorità al recupero, acquisto o realizzazione di alloggi di erp e di abitazioni destinate alla locazione, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;

b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle previste dalla presente legge, e la percentuale massima di finanziamento ammissibile;

c) i criteri generali relativi alle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa la realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari categorie sociali, tra le quali le forze dell'ordine ed i lavoratori in mobilità;

d) i requisiti di ammissibilità delle proposte comunali.

3. Il programma stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei contributi nel corso dei procedimenti attuativi disciplinati dall'art. 9, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della Regione;

b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione dell'intervento.

4. Il programma definisce la procedura per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento. A tal fine sono considerati, in particolare, i seguenti indicatori:

a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;

b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della disponibilità di alloggi sociali realizzati;

c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle politiche abitative.

5. Il programma è predisposto previa intesa con gli enti locali, nell'ambito della conferenza Regione-autonomie locali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 3 del 1999, nonché con la partecipazione delle parti sociali e delle altre istanze economiche e sociali, nell'ambito della conferenza regionale per l'economia e il lavoro, ai sensi dell'art. 34 della medesima legge regionale.

Art. 9.

Procedimenti attuativi

1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento. Il bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Nei termini e con le modalità previsti dal bando, i comuni presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e sociali.

3. La giunta regionale, tenuto conto delle priorità definite dalle province ai sensi del comma 1 dell'art. 5, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.

Art. 10.

Inizio dei lavori

1. Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della delibera di cui al comma 3 dell'art. 9.

2. Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 la Regione provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, a convocare i comuni e le altre eventuali amministrazioni interessate, al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione degli interventi. I soggetti intervenuti, qualora valutino la possibilità di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei lavori, concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi, attraverso la sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì il nuovo termine per l'inizio lavori, comunque non superiore a sei mesi.

3. Qualora non si pervenga all'accordo di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla convocazione ovvero non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio lavori, la Regione, nei successivi trenta giorni, dichiara la decadenza dal beneficio e ridetermina la localizzazione degli interventi finanziati.

Art. 11.

Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo

1. Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali, è istituito il fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con le risorse regionali definite con la legge annuale di bilancio;

b) con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative di categorie svantaggiate.

3. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'art. 8, nonché al cofinanziamento degli eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

Capo II

INTERVENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Art. 12.

Abitazioni in locazione

1. Al fine di realizzare alloggi pubblici destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale per le politiche abitative prevede la concessione di contributi per il recupero, l'adeguamento e la realizzazione di alloggi di erp, sulla base dei programmi deliberati dai comuni. I contributi possono essere destinati anche all'acquisto degli immobili da recuperare o delle aree sulle quali realizzare gli alloggi nonché alla realizzazione, adeguamento e ammodernamento tecnologico delle dotazioni territoriali connesse all'intervento.

2. Il programma regionale stabilisce, inoltre, la concessione agli operatori di cui all'art. 14 di contributi diretti a promuovere il recupero e la realizzazione:

a) di abitazioni in locazione permanente, destinate senza limite di tempo alla locazione o all'assegnazione in godimento;

b) di abitazioni in locazione a termine, per le quali l'operatore si impegna, con apposita convenzione, a concederle in locazione o in godimento per un periodo non inferiore a dieci anni.

3. I contributi, di cui ai commi 1 e 2, sono erogati sia in conto interesse che in conto capitale e il loro ammontare è commisurato alla destinazione degli interventi ammessi a contributo ed alla durata della locazione convenzionata.

4. Nei casi di cui al comma 2, gli obblighi assunti dall'operatore e il canone di locazione delle abitazioni sono recepiti in un'apposita convenzione con il comune, da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari. La convenzione individua altresì gli eventuali servizi prestati agli utenti delle abitazioni in locazione e i relativi oneri.

5. Lo schema di convenzione, previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 4, individua gli effetti che derivano dalla violazione degli obblighi assunti in sede di convenzione.

6. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate da operatori privati, la convenzione stabilisce il canone di locazione sulla base del piano finanziario relativo ai costi dell'intervento e di gestione, ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento, definiti in sede di programmazione, nonché sulla base degli oneri di manutenzione e rinnovamento degli immobili. Per le abitazioni già finanziate ai sensi della legislazione regionale previgente, il canone da corrispondere al termine del periodo di ammortamento è stabilito in base ai criteri indicati dal presente comma, attraverso accordi, tra gli operatori e il comune, integrativi o modificativi della convenzione esistente.

7. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate dai comuni, al termine del periodo di attuazione del piano finanziario si applica il canone per gli alloggi di erp.

8. Il canone di locazione delle abitazioni in locazione a termine è stabilito in base al piano finanziario, relativo ai costi dell'intervento e di gestione, ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento, definiti in sede di programmazione.

9. Alla scadenza della convenzione il contratto delle abitazioni in locazione a termine è risolto di diritto e le stesse possono essere cedute, anche per singole unità immobiliari. La convenzione può prevedere l'acquisto differito della abitazione da parte del conduttore, al termine del periodo di locazione.

10. Le abitazioni in locazione a termine possono essere cedute a soggetti diversi dal conduttore e dai membri del suo nucleo avente diritto anche prima della scadenza del periodo di validità della convenzione, purché nell'atto di alienazione sia espressamente fatta riserva della prosecuzione della locazione per il periodo residuale secondo le previsioni della convenzione.

Art. 13.

Abitazioni in proprietà

1. Al fine di promuovere la proprietà della prima casa il programma regionale può prevedere l'erogazione agli operatori di cui al comma 2 dell'art. 14, di contributi, in conto capitale ovvero in conto interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di abitazioni.

2. Contributi in conto capitale possono essere concessi altresì ai cittadini per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, anche attraverso interventi di autocostruzione.

3. Il programma regionale può prevedere la concessione dei contributi di cui al comma 1 anche per il recupero o la costruzione di abitazioni in locazione a proprietà differita. Le abitazioni sono destinate alla locazione per uso abitativo primario, ovvero all'assegnazione in godimento, per un periodo non inferiore a dieci anni, con successivo trasferimento in proprietà ai conduttori o assegnatari, in possesso di

requisiti previsti dall'art. 15. Il canone di locazione o di godimento ed il prezzo di cessione sono determinati nella convenzione comunale, in conformità ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 12.

Art. 14.

Operatori

1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate dai comuni, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle società di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i quali, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

2. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprietà sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione o loro consorzi, nonché agli altri soggetti privati, che presentano i requisiti di cui all'art. 19.

3. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini previa stipula di apposita convenzione con il comune.

Art. 15.

Utenti

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e delle abitazioni in locazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, e per accedere ai contributi per il recupero, l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 13, attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto:

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

b) la residenza o la sede dell'attività lavorativa;

c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche.

2. Il consiglio regionale, con apposita delibera, specifica i requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi. I limiti di reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

3. Il programma regionale per le politiche abitative stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai destinatari finali delle abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a termine, nonché i requisiti per conseguire l'assegnazione dei contributi per l'abitazione principale.

4. Per l'assegnazione di abitazioni destinate a specifiche finalità, possono essere fissati particolari requisiti aggiuntivi, ad opera del programma regionale ovvero del comune secondo quanto disposto dal programma stesso.

5. Non possono usufruire dei finanziamenti coloro i quali abbiano già beneficiato di contributi pubblici per l'edilizia abitativa, fatta salva la possibilità di concedere contributi per il recupero di immobili che abbiano usufruito ad altro titolo, di agevolazioni pubbliche, a condizione che gli effetti di queste ultime siano già esauriti alla data di concessione dei nuovi contributi.

Capo III

RACCOLTA E COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Art. 16.

Osservatorio regionale del sistema abitativo

1. È istituito l'osservatorio regionale del sistema abitativo, che provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l'osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:

- a) ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;
- b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;
- c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
- d) alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei programmi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati;
- e) alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei, per la costituzione di un sistema nel quale, previa stipula di un apposito protocollo, tutti i soggetti pubblici o privati che siano detentori di informazioni possono contribuire all'attività dell'osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte.

3. La Regione, d'intesa con le province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi dell'osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione dello stesso con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia. Per lo svolgimento dei compiti dell'osservatorio la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

4. La Regione individua apposite modalità di raccordo tra i soggetti interessati all'attività dell'osservatorio, con la partecipazione delle parti sociali e delle altre istanze economico sociali.

Art. 17.

Anagrafe dell'intervento pubblico

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico in locazione permanente, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe.

2. I dati riguardano in particolare:

- a) il patrimonio pubblico in locazione permanente ed i relativi utenti;
- b) le domande di assegnazione di alloggi pubblici in locazione permanente;
- c) i beneficiari dei contributi del fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'art. 38, e le domande presentate;
- d) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica, per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione;
- e) i beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà.

3. Gli enti locali ed i soggetti cui è affidata la gestione del patrimonio sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell'ambito delle attività dell'osservatorio di cui all'art. 16. L'averne adempiuto a tale obbligo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali.

4. La Regione, gli enti locali e il soggetto gestore sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei limiti di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV

QUALIFICAZIONE DEL PROCESSO EDILIZIO E DEGLI OPERATORI

Art. 18.

Qualificazione del processo edilizio

1. La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa assistiti da contributo pubblico, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in conformità alla normativa tecnica di settore, mediante l'individuazione di linee-guida rivolte agli operatori del settore.

2. La giunta regionale approva le linee-guida, sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori e degli utenti del processo edilizio.

3. Le linee-guida costituiscono il criterio di riferimento per definire e valutare la qualità dei prodotti nelle diverse fasi del processo edilizio, anche con riguardo alla manutenzione e gestione del patrimonio edilizio.

4. Le linee-guida comportano l'individuazione delle esigenze da soddisfare, la definizione dei requisiti, dei livelli di prestazione da raggiungere, delle modalità di verifica dei risultati conseguiti e delle forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio anche tramite il libretto immobiliare.

Art. 19.

Qualificazione degli operatori

1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori di cui all'art. 14, ad esclusione dei comuni, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento.

2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti di ordine gestionale, professionale, economico finanziario nonché i livelli di efficacia ed efficienza nell'attività precedentemente realizzata dagli operatori, al fine di costituire adeguate garanzie a tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo edilizio. Le modalità, l'organizzazione di tali controlli e i livelli dei requisiti in relazione alla tipologia e alla dimensione degli interventi sono definiti nell'atto di cui al comma 7.

3. Gli operatori privati in possesso di una certificazione di qualità prevista dalla normativa vigente, sono accreditati con una procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti non compresi nella stessa certificazione di qualità.

4. La sospensione, la revoca o la verifica annuale non positiva dell'accREDITAMENTO, disposte in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne hanno determinato la concessione, comportano rispettivamente la sospensione, la revoca o la decadenza del contributo. L'accertamento di rilevanti non conformità negli operatori certificati secondo le norme vigenti è altresì segnalato all'organismo che ha riconosciuto i relativi soggetti certificatori.

5. Il costo dell'accREDITAMENTO e del suo mantenimento è a carico del singolo operatore. La Regione può concedere contributi per favorire il processo di certificazione, previa definizione, con deliberazione della giunta regionale, dei criteri e delle modalità di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi.

6. Al fine di fornire adeguata informazione agli enti locali, la Regione predispone l'elenco degli operatori accreditati. Per la tenuta dell'elenco la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia, nonché i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento e ai controlli previsti dal presente articolo.

TITOLO III GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 20. *Ambito di applicazione*

1. Il presente titolo ha per oggetto l'assegnazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di erp, intesi come le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, site nel territorio regionale che presentano i seguenti requisiti:

- a) la proprietà pubblica, dello Stato, dei comuni, degli altri enti locali e degli IACP;
- b) l'essere state recuperate, acquistate o realizzate, in tutte o in parte, con contributi pubblici;
- c) l'essere destinate senza alcun limite di tempo alla locazione al canone definito dall'art. 35.

2. Sono alloggi di erp, in particolare:

- a) gli alloggi di erp, come individuati in vigenza della legge regionale n. 12 del 1984 come modificata e integrata;
- b) gli alloggi realizzati con i piani di reinvestimento dei proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560;
- c) gli alloggi che saranno realizzati con i contributi di cui al comma 1 dell'art. 12.

3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge fatte salve le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi, che sono disciplinati ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 52 del 1976.

4. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente titolo, le abitazioni in locazione permanente ed a termine, nonché le abitazioni realizzate, recuperate o acquistate dalle cooperative di abitazione per i propri soci ovvero con programmi di edilizia agevolata e convenzionata. Sono altresì esclusi gli alloggi di servizio e quelli di proprietà degli enti previdenziali.

5. Gli alloggi non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologica o per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti dal comune all'assegnazione, per essere inseriti con priorità in programmi di recupero o riqualificazione.

6. Il comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.

7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi di erp all'interno degli ambiti oggetto del programma.

Art. 21.

Disciplina applicabile

1. Il patrimonio di erp, in ragione della funzione sociale cui è destinato, è assoggettato alla speciale disciplina dettata dagli articoli seguenti e dai regolamenti comunali in materia di gestione e di uso degli alloggi.

2. Per quanto non disciplinato ai sensi del comma 1 trovano applicazione i principi in materia di obbligazioni e le norme sul contratto di locazione.

Art. 22.

Partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio

1. I comuni promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono, nelle norme stabilite dallo statuto, la loro partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti dalla presente legge.

2. I comuni favoriscono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse finanziarie nonché l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.

3. I comuni e i soggetti gestori assicurano l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza.

4. I comuni e i soggetti gestori garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla gestione, ed in particolare alle spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza.

5. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale i comuni concedono, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di erp alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali.

6. I comuni e i soggetti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni sindacali.

Art. 23.

Edifici a proprietà mista

1. Negli edifici e nei complessi edilizi a proprietà mista, il comune o il soggetto gestore a ciò delegato, attuano le modalità di gestione condominiale stabilite dalle leggi vigenti e dal codice civile, anche nel caso in cui permane la maggioranza pubblica della proprietà.

2. A tale scopo il comune o il soggetto gestore convoca, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1135 del codice civile. Qualora mantenga la maggioranza del valore dell'intero edificio, il comune o il soggetto gestore a ciò delegato può assumere la funzione di amministratore del condominio.

3. Gli assegnatari di alloggi erp compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo del comune o del soggetto gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico degli assegnatari.

4. In caso di inadempimento da parte degli assegnatari delle obbligazioni nei confronti del condominio e degli altri condomini, il comune o il soggetto gestore risponde in via subordinata dell'adempimento, fermo restando il diritto di regresso.

5. Nell'ambito dei documenti contabili del soggetto gestore sono evidenziate le situazioni di proprietà mista per singoli edifici o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle spese condominiali.

Capo II
ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 24.
Requisiti per l'accesso

1. Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell'art. 15.

2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito.

3. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto s'intende la famiglia costituita dal coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

4. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza *more uxorio*, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Ai fini della presente legge i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Art. 25.
Disciplina delle assegnazioni e gestione

1. Il comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità:

a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;

b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto dal comma 4.

2. Il comune provvede con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinando in particolare:

a) i contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa;

b) i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti;

c) il contenuto del bando e le forme di pubblicizzazione dello stesso, ove si opti per l'assegnazione mediante concorso pubblico;

d) il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria e le modalità di aggiornamento della stessa;

e) le forme di assegnazione degli alloggi, tra cui l'istituzione di apposite commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione;

f) le modalità di modificazione o integrazione della domanda al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;

g) le modalità di individuazione dell'alloggio, con particolare riguardo alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini per l'occupazione;

h) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa, ove si sia optato per l'assegnazione mediante concorso pubblico.

3. I criteri di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono definiti dal comune, sentite le organizzazioni sindacali.

4. Qualora il comune non si avvalga della procedura del bando di concorso pubblico di cui alla lettera *a*) del comma 1, le domande di assegnazione sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, in una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza periodica. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.

5. Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il comune persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione e preferenza.

6. il comune, sentite le parti sociali, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 e sulla base dei criteri stabiliti con delibera del consiglio regionale, disciplina con appositi regolamenti:

a) le modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

b) la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari;

c) l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, la convocazione e gestione dell'assemblea annua degli assegnatari;

d) la durata e le modalità di attuazione della ospitalità;

e) le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai regolamenti.

7. Il comune nel caso in cui proceda all'assegnazione di alloggi a persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale ovvero constatati la loro presenza negli stessi, predispone, d'intesa con il soggetto gestore, appositi progetti di sostegno al nucleo avente diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari.

8. Qualora l'assegnatario o altro componente del nucleo avente diritto violi le norme del regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni, il soggetto gestore provvede, previa formale contestazione dell'addebito, ad imputare all'assegnatario stesso il rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quelli dei servizi aggiuntivi prestatati, ferma restando l'applicabilità delle procedure di decadenza o di risoluzione del contratto previste dagli articoli 30 e 31.

9. Le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario con il consenso del comune o del soggetto gestore a ciò delegato, danno diritto ad indennizzo, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L'indennizzo è compensato con le somme dovute dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero è liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio.

Art. 26.

Durata del contratto di locazione

1. Il contratto di locazione degli alloggi di erp ha durata di tre anni e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di tre anni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30 in materia di decadenza dall'assegnazione.

Art. 27.

Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea

1. I componenti del nucleo avente diritto, purché conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono dell'alloggio. Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo originario nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli, matrimonio o convivenza anagrafica di almeno due anni o per l'accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto previsto dalla delibera del consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 15.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

3. L'ospitalità di persone diverse da quelle indicate al comma 1 non comporta ampliamento del nucleo avente diritto né costituisce titolo al subentro e può essere attuata secondo quanto disposto dal regolamento comunale d'uso degli alloggi.

Art. 28.

M o b i l i t à

1. Il comune disciplina, con regolamento, la mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp, in conformità ai seguenti principi:

a) la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per, l'inedoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza;

b) la mobilità può essere attivata d'ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento comunale.

2. In caso di mobilità per gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, il comune assicura il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici di erp limitrofi a quello occupato ovvero situati in un quartiere da lui indicato.

3. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione, il comune deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve prestare formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori e sulla possibilità per l'assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario sono a carico del comune.

Capo III

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 29.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto dal comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:

a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;

b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 30.

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso del rapporto di locazione:

a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;

c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;

d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32;

e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;

f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15;

g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;

h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal comune.

2. La decadenza è dichiarata dal comune con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta:

a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio;

b) nei casi di cui alle lettere e) f), g) ed h) del comma 1, l'automatica disdetta del contratto di locazione e la conseguente risoluzione dello stesso alla prima scadenza successiva.

3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 35.

4. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma definita dal regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25, oltre al canone di locazione maggiorato indicato al comma 3 del presente articolo.

5. Il comune può individuare, con regolamento, i casi nei quali l'emissione della dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 può essere sospesa, indicandone il termine massimo.

6. Il comune può promuovere appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle lettere e), f) e g) del comma 1.

Art. 31.

Risoluzione del contratto

1. Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il contratto può prevedere che la violazione di specifici obblighi, concordati in sede di stipula del contratto di locazione, comporta l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 32.

M o r o s i t à

1. Ai fini della presente legge sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.

2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori.

3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

4. Il comune, prima della dichiarazione di decadenza, verifica la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero, concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento della somma dovuta maggiorata degli interessi legali.

5. Il comune può sospendere l'assunzione del provvedimento di decadenza per morosità qualora constati che la stessa è dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario, accollandosi in tutto o in parte il pagamento del canone di locazione e delle quote di servizi.

Art. 33.

Accertamento periodico dei requisiti

1. La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale anche attraverso la richiesta all'assegnatario delle informazioni o della documentazione non in possesso del comune e che non possono essere acquisite d'ufficio presso altre amministrazioni.

2. Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta ovvero produca una documentazione parziale o palesemente inattendibile, il comune dichiara la decadenza, previa formale diffida ad adempiere.

Art. 34.

Occupazione illegale degli alloggi

1. Il comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo del possesso.

2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine indicato al comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il comune persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale.

3. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare al comune l'occupazione abusiva o senza titolo degli alloggi.

Capo IV

CANONE DI LOCAZIONE

Art. 35.

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di erp è determinato dal comune sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 4, e tenendo conto delle esigenze di cui al comma 1 dell'art. 36, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Nella definizione del canone di locazione sono osservati i seguenti principi:

a) il canone è commisurato al valore dell'immobile e al reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;

b) è individuata una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito;

c) al di fuori della fascia di protezione il canone è stabilito dal comune all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;

d) a decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza e fino al rilascio dell'alloggio è dovuto il pagamento di un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla lettera c), il quale viene definito dal comune nell'ambito dei limiti fissati dalla Regione.

2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al comune le spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la riscossione del canone l'ente gestore può incassare dagli assegnatari le quote relative alle spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni.

Art. 36.

Destinazione dei proventi dei canoni

1. I proventi dei canoni degli alloggi di erp, oltre che alla copertura dei costi di gestione, sono destinati dal comune esclusivamente:

a) al recupero ed allo sviluppo del patrimonio di alloggi di erp, ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di adeguamento tecnologico;

b) al cofinanziamento dei programmi intercomunali per l'erp, concordati nell'ambito del tavolo di concertazione provinciale di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. I proventi dei canoni degli alloggi di erp possono essere destinati dal comune anche al cofinanziamento del fondo per l'accesso all'abitazione in locazione di cui all'art. 38 nei limiti definiti dalla Regione.

3. Ai proventi dei canoni non possono essere imputati costi di gestione superiori ai massimali definiti dalla Regione, nell'osservanza dell'atto di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4.

4. Il comune, con cadenza annuale, predisponde e pubblica una relazione sulla utilizzazione dei proventi dei canoni.

Capo V

ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 37.

Alienazione degli alloggi di erp

1. Gli alloggi di erp possono essere alienati esclusivamente per l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio.

2. In tale caso i comuni predispongono, anche in forma associata, un programma di alienazioni e di reinvestimento per l'incremento e il recupero del patrimonio di erp. Il programma è approvato dal comune d'intesa con il tavolo di concertazione provinciale, di cui al comma 3 dell'art. 5, ed è trasmesso alla Regione, per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza di cui all'art. 17.

3. Il programma è attuato attraverso un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come prezzo base il valore di mercato dell'immobile, determinato dall'ente proprietario.

4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere esercitate dai comuni in forma associata.

5. Agli attuali occupanti dell'alloggio è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, a seguito dell'espletamento delle procedure d'asta la prelazione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'asta pubblica.

6. Il comune, nell'attuazione del programma, prevede opportune misure per la salvaguardia dei diritti degli assegnatari che non intendono procedere all'acquisto.

7. I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.

8. È fatta salva la conclusione dei programmi di alienazione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nei limiti di quanto disposto dall'art. 96 della legge regionale n. 3 del 1999.

TITOLO IV
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE

Art. 38.
Fondo regionale

1. È istituito il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione.

2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 39.

3. Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con risorse regionali. I comuni integrano con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.

Art. 39
Funzioni regionali e comunali

1. La Regione, sentiti i comuni:

a) stabilisce i criteri di riparto tra i comuni delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse, individuando la quota del concorso finanziario comunale;

b) definisce le modalità di individuazione dei beneficiari e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo l'obiettivo della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

2. Il comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché a quantificare ed erogare i contributi.

3. Nella definizione dei contributi e delle modalità di erogazione degli stessi, è perseguita la stretta integrazione con le politiche sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.

TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE

Capo I
RIORDINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELLE POLITICHE ABITATIVE

Art. 40.
Trasformazione degli IACP, in enti pubblici economici

1. Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della presente legge, con la denominazione «Azienda Casa Emilia-Romagna» (ACER) seguita dal nome della provincia.

2. Le ACER sono dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile.

3. La titolarità dell'ACER è conferita alla provincia e ai comuni, i quali la esercitano nell'ambito della conferenza degli enti. Alla provincia compete una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto dell'ACER; la restante quota è conferita ai comuni, in proporzione al numero dei loro abitanti.

4. Ciascuna ACER subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dello IACP in essere alla data della trasformazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49.

5. Al personale dipendente dell'ACER si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale previsti per i dipendenti degli enti pubblici economici di settore.

Art. 41.

Attività delle ACER

1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:

a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;

c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e le altre iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 6;

d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione.

2. I comuni, le province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività. È fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 52.

3. Le ACER possono costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli enti locali individuate dallo statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali cui tali soggetti sono preposti.

4. Le ACER possono svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.

5. Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi, che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione del bilancio secondo la normativa vigente.

Art. 42.

Statuto e organi

1. L'ACER è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo statuto stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ACER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, i criteri per la determinazione del compenso dei membri del consiglio di amministrazione nonché le forme di partecipazione degli utenti alla gestione dell'ACER. Lo statuto prevede altresì le modalità di trasformazione e di scioglimento dell'ACER, prevedendo che queste determinazioni siano assunte dalla conferenza degli enti con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER.

2. Lo statuto è predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ACER, entro sessanta giorni dalla nomina, ed approvato dalla conferenza degli enti, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del valore dell'ACER.

3. Sono organi dell'ACER:

a) la conferenza degli enti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 43.

Conferenza degli enti

1. La conferenza degli enti è composta dai seguenti membri:

- a) il presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;
- b) i sindaci, o loro delegati, dei comuni della provincia.

2. La conferenza degli enti è convocata in via ordinaria due volte l'anno. Essa è inoltre convocata quando il presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACER partecipa ai lavori della conferenza degli enti senza diritto di voto.

3. La conferenza degli enti delibera:

- a) lo statuto e le sue modifiche;
- b) i programmi pluriennali e annuali di attività;
- c) il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- d) la costituzione o partecipazione a società di scopo;
- e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;

f) la nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio dei revisori dei conti.

4. Lo statuto disciplina la convocazione e la costituzione della conferenza degli enti e la validità delle sue deliberazioni. Ai componenti è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota di partecipazione di cui al comma 3 dell'art. 40.

Art. 44.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ACER è nominato dalla conferenza degli enti ed è formato dal presidente e da altri due componenti. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

2. La conferenza degli enti può in qualsiasi tempo rimuovere il consiglio di amministrazione e sostituirlo immediatamente ovvero nominare un amministratore straordinario per il tempo strettamente necessario alla sostituzione, qualora accerti, anche a seguito della comunicazione del collegio dei revisori dei conti, di cui al comma 6 dell'art. 47:

- a) l'impossibilità di funzionamento dell'organo;
- b) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;
- c) rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione;
- d) gravi irregolarità amministrative e contabili.

3. Ai fini della definizione dello *status* dei componenti del consiglio di amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo statuto prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione, anche con riferimento al settore specifico di attività dell'ACER.

Art. 45.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla presente legge o dallo statuto alla conferenza degli enti.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

- a) predisporre i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre all'approvazione della conferenza degli enti;
- b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure, livelli e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe di responsabilità operativa;

c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione e uso delle risorse;

d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;

e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale.

3. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri in carica o dal collegio dei revisori dei conti.

5. I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione sono regolati dalle norme previste dal codice civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 46.

Presidente e vice presidente

1. I presidenti delle ACER sono nominati dalle conferenze degli enti su proposta avanzata d'intesa dai comuni capoluogo con le Amministrazioni provinciali. In mancanza di una proposta concertata le conferenze procedono comunque alla nomina dei presidenti.

2. Il presidente rappresenta l'ACER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

3. A tal fine, il presidente:

a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati dall'attività dell'ACER;

b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo e controllo;

c) sovrintende alla elaborazione dello schema di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;

d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal consiglio di amministrazione.

4. Spetta inoltre al presidente adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.

5. Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente esercita le funzioni del presidente nel caso di sua assenza o impedimento.

Art. 47.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione, con funzioni di presidente, e due effettivi e due supplenti nominati dalla conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

3. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:

a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;

b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;

d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

5. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere al presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

6. Il collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla conferenza degli enti ed al presidente della giunta regionale.

7. La giunta regionale può richiedere alla conferenza degli enti di rimuovere il consiglio di amministrazione entro un termine perentorio, qualora, a seguito della comunicazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno dei fatti indicati dal comma 2 dell'art. 44. Constatata l'inattività della conferenza degli enti, la giunta regionale provvede in via sostitutiva alla rimozione del consiglio di amministrazione.

Capo II

COSTITUZIONE DELL'ACER

Art. 48.

Costituzione degli organi e approvazione dello statuto

1. Allo scopo della costituzione degli organi dell'ACER, il presidente della commissione amministratrice straordinaria di cui all'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 8, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la conferenza degli enti, affinché provveda alla nomina del presidente, del consiglio di amministrazione nonché dei membri del collegio dei revisori dei conti di propria competenza. La commissione amministratrice straordinaria ed il collegio dei sindaci restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non si sia provveduto alla costituzione del consiglio di amministrazione, la giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'ACER, che resta in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione stesso.

3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, sottopone alla conferenza degli enti per l'approvazione:

a) lo statuto;

b) il primo piano programmatico, contenente le linee strategiche e gli indirizzi di gestione dell'ACER;

c) la prima dotazione organica dell'ACER, predisposta sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti dello stesso;

d) il bilancio di previsione per l'anno 2002.

4. Per l'anno 2001 l'ACER continua a dare attuazione al bilancio approvato secondo la normativa previgente.

Art. 49.

Patrimonio degli attuali IACP

1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di proprietà dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge e lo

trasmette alla giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:

a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e pertinenze;

b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli stessi;

c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la sede dell'ente.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'inventario, il presidente dell'ACER chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio netto dell'ente. La relazione contiene in particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali, attive e passive, l'indicazione del valore attribuito ad essa ed i criteri di valutazione seguiti.

3. A seguito dell'approvazione dell'inventario e comunque entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il consiglio di amministrazione consegna gli immobili di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo ai comuni nel cui territorio sono ubicati, mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle relative trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli elenchi dei diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla lettera b) del comma 1.

4. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, salvo motivata proroga della giunta regionale, l'ACER provvede alla ultimazione dei lavori in corso all'entrata in vigore della presente legge, diretti al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonché alla redazione dei relativi verbali di consegna ai comuni territorialmente competenti e alle necessarie trascrizioni.

5. Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai commi 3 e 4, gli immobili sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà ai comuni. Dalla medesima data i comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 6.

6. L'ACER è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni, afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data antecedente al trasferimento. Resta di competenza dell'ACER l'ultimazione dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 3, che alla data del trasferimento risultino già appaltati o già inseriti in atti di programmazione regionale e abbiano già comportato impegno contabile di spesa. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente agli immobili interessati.

7. Nel caso in cui i comuni non provvedano entro il termine fissato dai commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla sottoscrizione dei verbali, l'ACER redige i relativi verbali di consegna alla presenza di due testimoni, il notifica all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario e provvede alle trascrizioni nei registri immobiliari.

8. La mancata redazione dell'inventario entro i termini di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità contabile nella gestione dell'ACER, ai sensi del comma 6 dell'art. 47. Qualora l'ACER non adempia, nei termini di cui ai commi precedenti, alla predisposizione dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni, la giunta regionale provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Art. 50.

Personale dipendente degli attuali IACP

1. A seguito del riordino disposto dal presente titolo, il personale dipendente dello IACP, che abbia un rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene il rapporto in essere fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 3 ed è successivamente incluso nel ruolo organico dell'ACER.

2. Per tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del personale già dipendente degli IACP, si fa riferimento all'apposito regolamento definito, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, previo confronto sindacale e sentita la commissione consiliare competente.

3. Il consiglio di amministrazione dell'ACER, dopo l'approvazione della prima dotazione organica dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 48, espletate le procedure di relazioni sindacali contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del personale. Nel caso in cui il piano non preveda il completo utilizzo del personale in servizio presso lo IACP, sono attivati specifici accordi sindacali per la mobilità presso la provincia e i comuni del territorio o presso la Regione dell'eventuale personale in esubero, utilizzando ove possibile la volontarietà.

4. A fronte del manifestarsi di eventuali esuberi di personale, durante o successivamente il periodo transitorio di cui all'art. 52, il suddetto personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge era titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo IACP, è inserito negli organici degli enti titolari dell'ACER, con le modalità individuate dal regolamento previsto dal comma 2.

5. Il personale interessato dagli accordi di cui ai commi 3 e 4 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. Il personale acquisito dagli enti titolari di cui ai commi 3 e 4, è prioritariamente destinato allo svolgimento dei compiti attinenti alle politiche abitative.

7. Le amministrazioni provinciali e comunali, quali titolari delle ACER, possono richiedere il comando di personale, o metterne a disposizione con analoga modalità, da e verso le ACER per un tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

8. Quanto previsto nel presente articolo viene applicato anche nei confronti del personale delle ACER interessato dalla costituzione delle società di scopo previste nell'art. 41, comma 3.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I
NORME TRANSITORIE

Art. 51.

Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi

1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi vigenti.

2. I programmi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati in conformità alle previsioni delle leggi regionali vigenti.

3. Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano per l'utilizzo:

a) delle risorse finanziarie stanziata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) delle risorse attribuite alla Regione in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e non programmate nei casi previsti dai commi 1 e 2;

c) delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti statali relativi ad atti di programmazione assunti in conformità alle previsioni delle leggi regionali vigenti.

Art. 52.

Norme transitorie in merito alla gestione del patrimonio di erp

1. Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ACER mantengono la gestione del patrimonio di erp trasferito ai comuni ai sensi dell'art. 49. I proventi dei canoni percepiti successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna degli alloggi sono destinati, oltre che alla copertura dei costi di gestione e degli oneri fiscali, al finanziamento di un programma di recupero degli alloggi approvato dalla conferenza degli enti e al finanziamento del fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per una quota definita dalla Regione nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 1 dell'art. 39.

2. In coerenza con gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del patrimonio di erp dei comuni individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il consiglio regionale può, con il medesimo provvedimento, adeguare gli ambiti territoriali delle ACER, stabilire la fusione di due o più delle attuali ACER ovvero prevedere la costituzione di nuove ACER, regolandone termini e modalità di attuazione anche in funzione delle possibili evoluzioni del settore.

3. La disciplina prevista dalla presente legge trova applicazione per quanto concerne la natura giuridica, l'attività, gli organi, il patrimonio e il personale delle ACER costituite o modificate ai sensi del comma 2.

Art. 53.

Norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp e al contratto di locazione

1. Fino all'approvazione della delibera del consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 15, continua a trovare applicazione la disciplina previgente relativa ai requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi.

2. I termini di durata della locazione degli alloggi di erp, previsti dall'art. 26, si applicano ai contratti in corso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti diretti alla approvazione della graduatoria per le assegnazioni degli alloggi di erp, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo la legislazione previgente.

4. Fino all'approvazione delle graduatorie di assegnazione predisposte ai sensi del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25, i comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi di erp, utilizzando le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dalla normativa previgente.

5. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 28, i comuni esercitano le funzioni relative alla mobilità degli assegnatari, dando applicazione a quanto disposto dalla normativa previgente.

6. Fino all'assunzione dell'atto comunale di cui al comma 1 dell'art. 35, il canone degli alloggi di erp è calcolato con le modalità e i criteri definiti dal consiglio regionale secondo la normativa previgente.

7. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25 le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa vengono effettuate con le modalità previste dalla normativa previgente.

Art. 54.

Censimento del patrimonio di erp dei comuni

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge i comuni attuano il censimento del patrimonio di alloggi di erp di loro proprietà e dei relativi utenti.

2. La Regione provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a definire gli standard tecnici omogenei per la raccolta dei dati e le modalità per la loro trasmissione all'anagrafe dell'intervento pubblico, di cui all'art. 17.

Capo II

NORME FINALI

Art. 55.

Monitoraggio e valutazione di impatto

1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) stato di attuazione della legge;
- b) quantificazione e analisi dei costi sostenuti per l'attuazione degli interventi previsti;
- c) analisi dei tempi necessari all'attuazione degli interventi, eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge;
- d) monitoraggio del patrimonio erp.

2. La giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti degli interventi, avvalendosi delle attività dell'osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'anagrafe dell'intervento pubblico. Le analisi possono essere altresì affidate a istituti di ricerca o società di consulenza aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. I risultati delle analisi sono presentati al consiglio regionale.

3. L'analisi di processo è conclusa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve informare il consiglio anche sui seguenti aspetti:

- a) opinioni dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi previsti;
- b) opinioni e analisi di osservatori qualificati sull'utilità della legge e sulle eventuali opportunità di miglioramento.

4. L'analisi di impatto è avviata a conclusione dell'analisi di processo ed è conclusa entro i successivi tre anni. L'analisi di impatto si concentra sui seguenti aspetti:

- a) variazioni quantitative e qualitative del patrimonio di erp;
- b) grado di efficienza ed efficacia della gestione erp;
- c) grado di copertura delle domande di accesso agli alloggi erp e al mercato delle locazioni e delle abitazioni.

5. La competente commissione consiliare può, nel corso delle attività per le analisi di processo e di impatto, chiedere informazioni alla giunta regionale, convocando a tal fine i rappresentanti delle strutture, società e istituti eventualmente incaricati delle analisi.

Art. 56.

Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

1. È istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalità, dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell'ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dei comuni.

3. La giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce ai comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.

Art. 57.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

Art. 58.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 14 del 1990 e all'art. 9-bis della legge regionale n. 5 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14, recante: «Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione», le parole: «dà diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti», sono sostituite dalle seguenti: «dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento comunale».

2. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5, recante: «Tutela e valorizzazione delle persone anziane — Interventi a favore di anziani autosufficienti», le parole: «a comuni, istituti autonomi per le case popolari (IACP) e cooperative a proprietà indivisa che», sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni e agli operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali».

Art. 59.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 e 53 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 28 maggio 1975, n. 36 recante: «Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative di abitazione a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata»;

b) legge regionale 13 luglio 1976, n. 28 recante: «Modifica all'art. 8 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36 "Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria la ristrutturazione e il risanamento di complessi d'edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata»;

c) legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 recante: «Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata»;

d) legge regionale 25 maggio 1981, n. 15 recante: «Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata fruente del contributo pubblico - Attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

e) legge regionale 1° febbraio 1982, n. 8 recante: «Coordinamento delle funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica e soppressione del consorzio regionale fra gli IACP dell'Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 13 e 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Istituzione del comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residenziale pubblica»;

f) legge regionale 30 agosto 1982, n. 40 recante: «Modifica ed integrazione alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 "Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata»;

g) legge regionale 30 agosto 1982, n. 41 recante: «Formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Emilia-Romagna»;

h) legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 recante: «Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981»;

i) legge regionale 9 novembre 1984, n. 48 recante: «Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica»;

l) legge regionale 4 giugno 1986, n. 18 recante: «Disposizioni transitorie relative all'organizzazione degli IACP - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, concernente l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

m) legge regionale 28 aprile 1988, n. 13 recante: «Applicazione al personale dipendente degli istituti autonomi case popolari dell'Emilia-Romagna della disciplina prevista dall'accordo di comparto 1985/1987, relativa al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, approvata dalla legge regionale 23 ottobre 1987, n. 30»;

n) legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

o) legge regionale 1° febbraio 1990, n. 10 recante: «Interpretazione autentica dell'art. 44, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, sostituito dall'art. 29 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50»;

p) legge regionale 13 aprile 1990, n. 31 recante: «Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

q) legge regionale 25 marzo 1991 n. 5 recante: «Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata agevolata destinati a categorie sociali che presentino svantaggi abitativi»;

r) legge regionale 16 marzo 1995, n. 13 recante: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni»;

s) legge regionale 22 gennaio 1997, n. 3 recante: «Istituzione dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rimini»;

t) legge regionale 25 febbraio 2000, n. 8 recante: «Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica».

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 recante: «Iniziativa regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione — Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione»;

b) l'art. 46 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 recante: «Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione»;

c) l'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 recante: «Tutela e valorizzazione delle persone anziane — Interventi a favore di anziani autosufficienti»;

d) gli articoli 1, 3 e 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 34 recante: «Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 agosto 2001

VASCO ERRANI

01R0496



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 2 0 9 *

€ 1,60
L. 3.098